

Causa C-256/20**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

10 giugno 2020

Giudice del rinvio:

Sofiyski rayon en sad

Data della decisione di rinvio:

10 giugno 2020

Ricorrente:

Toplofikatsia Sofia EAD

Oggetto del procedimento principale

Procedimento d'ingiunzione di pagamento nell'ambito del quale emerge l'impossibilità di notificare l'ingiunzione alla debitrice che, in base alle informazioni fornite da un vicino, soggiorna in un altro Stato membro dell'Unione europea.

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio

Si richiede, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, l'interpretazione dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012.

Questioni pregiudiziali

- 1 Se l'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in combinato disposto con il principio secondo cui il giudice nazionale deve garantire i diritti procedurali per l'effettiva tutela dei diritti derivanti dal diritto dell'Unione, debba essere interpretato nel senso che, nel determinare la residenza abituale di un debitore quale condizione richiesta dall'ordinamento nazionale ai fini della proposizione di un procedimento monitorio inaudita altera parte senza l'assunzione di prove, come

avviene nel caso del procedimento d'ingiunzione di pagamento, il giudice nazionale sia tenuto a intendere ogni ragionevole sospetto che il debitore risieda abitualmente in un altro Stato dell'Unione europea quale assenza di fondamento normativo ai fini dell'emanazione dell'ingiunzione di pagamento ovvero quale elemento che escluda, con riguardo all'ingiunzione medesima, l'acquisizione dell'autorità di cosa giudicata.

- 2 Se l'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in combinato disposto con il principio secondo cui il giudice nazionale deve garantire i diritti procedurali per l'effettiva tutela dei diritti derivanti dal diritto dell'Unione, debba essere interpretato nel senso che imponga a un giudice nazionale, il quale, in seguito all'emanazione di un'ingiunzione di pagamento nei confronti di un determinato debitore, abbia accertato che questi probabilmente non risieda abitualmente nello Stato del foro competente, e sempreché ciò costituisca un ostacolo all'emanazione di un'ingiunzione di pagamento nei confronti del debitore medesimo in base alla legge nazionale, di annullare d'ufficio l'ingiunzione emanata pur in assenza di espressa norma di legge in tal senso.
- 3 In caso di risposta negativa alla [seconda] questione, se le disposizioni ivi richiamate debbano essere interpretate nel senso che impongano al giudice nazionale di annullare l'ingiunzione di pagamento emanata, qualora questi, in esito ad una verifica, abbia accertato con certezza che il debitore non risieda abitualmente nello Stato del giudice adito.

Disposizioni di diritto e giurisprudenza dell'Unione europea

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea: articolo 20.

Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale: articolo 5, paragrafo 1.

Disposizioni di diritto nazionale

Zakon za zadalzheniata i dogovorite (legge sulle obbligazioni e i contratti): articolo 68, lettera a).

Grazhanski protsesualen kodeks (Codice di procedura civile): articoli 38, 40, 41, 42, paragrafo 1, 43, 44, paragrafo 1, 45, 46, paragrafi 1 e 2, 47, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6 e 7, 48, 53, 246, 282, paragrafo 2, 410, paragrafi 1, punto 1, e 2, 411, 413, paragrafo 1, da 414 a 416, 419 e 423.

Kodeks na mezhdunarodnoto chastno pravo (Codice di diritto internazionale privato): articoli 4, paragrafo 1, e 48.

Zakon za grazhdanskata registratsia (legge sulla registrazione dei cittadini): articoli 90, paragrafo 1, 93, 94 e 96, paragrafo 1.

Breve esposizione dei fatti e del procedimento

- 4 La Toplofikatsia Sofia EAD è una società commerciale registrata in Bulgaria per la prestazione di servizi d'interesse generale. Essa adiva il giudice del rinvio chiedendo l'emanazione di un'ingiunzione di pagamento nei confronti della debitrice, cittadina bulgara, per mancato pagamento della bolletta dell'energia termica, e relativi accessori, fornita a un immobile di Sofia, Bulgaria, appartenente a suo avviso alla debitrice medesima.
- 5 In seguito all'accertamento della regolarità della domanda effettuato il 19 settembre 2019, il giudice del rinvio emetteva un'ingiunzione di pagamento disponendone altresì la notificazione alla debitrice tramite ufficiale giudiziario.
- 6 Il giudice medesimo raccoglieva informazioni sul recapito anagrafico della debitrice accertando che la residenza stabile e quella attuale coincidevano e si trovavano a Sofia. L'ufficiale giudiziario si recava presso il recapito de quo constatandone però l'incompletezza, dal momento che era indicato il numero civico dello stabile di quindici piani, ma non l'interno specifico dell'appartamento della debitrice.
- 7 Il giudice del rinvio ordinava la ricerca di dati in base al datore di lavoro della debitrice e ai numeri di telefonia mobile che, tuttavia, non essendo stati rilevati ovvero registrati in Bulgaria, non potevano essere individuati. Pertanto veniva disposta un nuovo accesso dell'ufficiale giudiziario presso il medesimo recapito.
- 8 In occasione di tale accesso l'ufficiale individuava l'appartamento specifico in cui, alla luce delle informazioni fornite dall'amministratore di condominio, risiedeva la debitrice. Tuttavia, secondo l'amministratore del condominio, la debitrice tornerebbe raramente nella propria abitazione vivendo, di fatto, in Germania.
- 9 Sulla base dei dati raccolti nella specie merito al cambio del cognome della debitrice, il giudice del rinvio ritiene che quest'ultima sia coniugata con un cittadino tedesco, dal momento che porta un cognome tedesco, cosa insolita per una persona di origine bulgara. Fino al 1995 la debitrice aveva, infatti, un cognome tipicamente bulgaro.

Breve esposizione della motivazione del rinvio

Il giudice del rinvio rimanda integralmente alla motivazione della domanda di pronuncia pregiudiziale già iscritta a ruolo nel registro della Corte di giustizia dell'Unione europea con il numero C-208/20.

DOCUMENTO DI LAVORO